



COMUNE DI GIBELLINA

Provincia di Trapani

**REGOLAMENTO
SULL'IMPOSTA
COMUNALE E SUGLI
IMMOBILI
(I.C.I.)**

Testo coordinato

**Approvato con modifiche per ultimo con
Deliberazione C.C. n. 12 del 18.04.2007**

INDICE

CAPO I - NORME GENERALI

- 1 OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

CAPO II - NORME ANTIELUSIVE

- 2 AREE FABBRICABILI: DEROGHE
3 IMMOBILI UTILIZZATI DAGLI ENTI NON COMMERCIALI

CAPO III

NORME SEMPLIFICATIVE E DI EQUITA' FISCALE

- 4 ESENZIONI
5 FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI
6 VALIDITA' DEI VERSAMENTI DELL'IMPOSTA

CAPO IV

LIQUIDAZIONE ED ACCERTAMENTI DELL'IMPOSTA

- 7 OBBLIGO DI DICHIARAZIONE DI ACQUISTI, CESSAZIONI,
MODIFICAZIONI SOGGETTIVITA' PASSIVA
8 SANZIONE PER OMESSA DICHIARAZIONE
9 TERMINE PER LA NOTIFICA DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO
10 INCENTIVI PER L'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO
11 ACCERTAMENTO CON ADESIONE

CAPO V

RISCOSSIONE

- 12 MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEI VERSAMENTI CONSEGUENTI AD
ACCERTAMENTI
13 DIFFERIMENTO O RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

- 14 PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO E DEGLI ATTI
15 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO
16 CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO
17 RINVIO DINAMICO

CAPO I

NORME GENERALI

ART.1

OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare attribuita ai Comuni dall'art. 59 del D. Leg.vo 15 dicembre 1997, n.446, e dall' art.50 della legge 27 dicembre 1997, n.449, e nel rispetto dei principi fissati dal comma 1 dell'art. 52 del D.L.vo 15 dicembre 1997, n.446, detta norme antielusive, semplificative e di equità fiscale in materia di ICI. Disciplina, altresì, le procedure di liquidazione e di accertamento dell'imposta e dispone in materia di riscossione.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previsti per i singoli procedimenti.

CAPO II

NORME ANTIELUSIVE

ART.2

AREE FABBRICABILI: DEROGHE

1. I terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli come indicati nel 1° comma dell'art 9 del decreto legislativo 30.12.1992 n. 504, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale sono considerati non fabbricabili a condizione che i soggetti indicati conseguono dall'attività agricola almeno il 50% del reddito dichiarato ai fini IRPEF per l'anno precedente, oppure che impieghino nei lavori agricoli annualmente almeno numero 108 giornate lavorative.

2. Le condizioni di cui al precedente comma dovranno essere dichiarate da uno dei proprietari coltivatori diretti o I.A.T.P. ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n.15, entro il 31 maggio dell'anno successivo.

ART.3

IMMOBILI UTILIZZATI DAGLI ENTI NON COMMERCIALI

1. L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1 lettera i) del decreto legislativo n. 504 del 30.12.1992, compete esclusivamente per i fabbricati utilizzati e posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento, dagli enti non commerciali.

CAPO III

NORME SEMPLIFICATIVE E DI EQUITA' FISCALE

ART.4

ESENZIONI - AGEVOLAZIONI - PERTINENZE

1. L'esenzione prevista dall'art.7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è estesa anche agli immobili posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dagli altri Comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti territoriali, dalle aziende sanitarie locali, non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

2. I fabbricati non abitati e le aree di risulta, ricadenti nel vecchio centro urbano abbandonato a seguito dei sismi del gennaio 1968, sono esenti dall'I.C.I., ancorchè non acquisiti al demanio comunale.

3. Le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale di primo grado sono considerate abitazioni principali ai fini dell'applicazione dell'imposta. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, gli interessati debbono presentare al responsabile del servizio apposita istanza in carta semplice entro il termine del 31 maggio dell'anno per il quale si chiede l'agevolazione, documentando la concessione del bene ed il grado di parentela.

4. Le pertinenze dell'abitazione principale usufruiscono dell'aliquota agevolata prevista per l'abitazione principale. Devono essere qualificate come pertinenze i seguenti immobili: cantine, box, posti macchina coperti e scoperti inquadriati nelle categorie catastali C/2, C6 e C7, adibite per il servizio dell'abitazione principale.

La detrazione dell'abitazione principale si estende alle pertinenze solo per quella parte residua che rimane dopo l'applicazione della stessa all'abitazione principale.

5. Alle unità immobiliari destinate alla residenza di nuclei familiari con almeno un componente portatore di handicap, per il quale gli organi competenti ai sensi della L.104/92 hanno riconosciuto la situazione di gravità dell'handicap, è applicata una detrazione fissa di € 100,00 sull'imposta netta da versare sino a totale concorrenza della stessa.

Per usufruire della detrazione gli interessati debbono presentare al responsabile del servizio apposita istanza in carta semplice entro il 31 maggio dell'anno per il quale si chiede il beneficio, documentando la presenza nel nucleo familiare di "persona handicappata con situazione di gravità".

6. Sulle unità immobiliari adibite all'attività di B. & B., ai sensi del Decreto Assessorato delle Comunicazioni Turismo e Trasporti del 11/6/01, si applica l'aliquota minima prevista dalla legge. Per usufruire dell'aliquota minima il contribuente deve presentare, entro i termini previsti per il versamento in acconto dell'imposta, idonea documentazione, dalla quale risulti che l'unità immobiliare è stata formalmente adibita all'attività ricettiva con atto della Azienda Provinciale Turismo, ai sensi della L.R. 32/2000. Tale dichiarazione si intende tacitamente rinnovata fino a quando permane la destinazione dell'immobile all'attività di B. & B.

Qualora il contribuente benefici dell'aliquota ridotta, in assenza dei requisiti richiesti, sarà applicata una sanzione pari ad € 150,00.

ART.5

FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI

1. Ai fini dell'applicazione della riduzione alla metà dell'imposta prevista dall'art 8 comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, per inagibilità o inabitabilità si intende il degrado fisico sopravvenuto non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ed in ogni caso quando tali lavori comportino per almeno sei mesi l'evacuazione delle persone dal fabbricato.

2. Per ottenere le agevolazioni di cui al precedente comma 1, gli interessati dovranno presentare al responsabile del servizio apposita domanda in carta semplice, corredata dalla relazione tecnica, indicando, ai sensi della legge 4 Gennaio 1968, n.15, la circostanza prescritta per ottenere il beneficio.

ART.6

VALIDITA' DEI VERSAMENTI DELL'IMPOSTA.

1. I versamenti dell'imposta comunale sugli immobili si considerano regolarmente eseguiti anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri.

CAPO IV

ACCERTAMENTI DELL'IMPOSTA

ART.7

OBBLIGO DI DICHIARAZIONE DI ACQUISTI, CESSAZIONI, MODIFICAZIONI DI SOGGETTIVITA' PASSIVA

1. I soggetti passivi hanno l'obbligo di dichiarare su apposito modello ministeriale la costituzione, la cessazione e la modificazione della soggettività passiva entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le modificazioni si sono verificate. La dichiarazione effettuata dopo tale termine si considera omessa.

ART.8

SANZIONE PER OMESSA DICHIARAZIONE

1. Per l'omessa dichiarazione prevista dall'art. 7 si applica la sanzione di € 150,00 per ogni singola unità immobiliare interessata.

ART. 9

TERMINE PER LA NOTIFICA DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO

1. L'avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento, contenente la liquidazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi, deve essere notificato al contribuente anche a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R., a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del 5 anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione.

ART. 10

POTENZIAMENTO UFFICIO TRIBUTI E INCENTIVO AL PERSONALE

1. Una percentuale pari al 2% delle somme effettivamente riscosse è destinata alla costituzione di un fondo da destinare annualmente per il potenziamento degli uffici tributari e per incentivare il personale addetto al servizio I.C.I.

2. La quota da destinare al potenziamento degli uffici tributari e quella da destinare come incentivo al personale I.C.I. sono stabilite annualmente con delibera di G.M.

ART. 11

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. L'accertamento dell'ICI può essere definito con adesione del contribuente, secondo i criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n.218, come recepito dall'apposito regolamento comunale.

CAPO V RISCOSSIONE

ART. 12 MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEI VERSAMENTI CONSEGUENTI AD ACCERTAMENTI

1. I versamenti dell'ICI, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti emessi dal Comune, saranno effettuati dal contribuente nel seguente modo:

- a- su apposito conto corrente postale intestato alla Tesoreria del Comune;
- b- direttamente presso la Tesoreria del Comune;
- c- tramite sistema bancario, previa stipula di apposita convenzione con le banche locali.

ART. 13 DIFFERIMENTO O RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI

1. Con deliberazione della Giunta Comunale¹ i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere sospesi e differiti per tutti o per categorie di soggetti passivi interessate da: a) gravi calamità naturali; b) particolari situazioni di disagio economico, individuate nella medesima deliberazione.

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI

ART. 14 PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO E DEGLI ATTI.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 15 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO.

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio dell'anno successivo alla sua approvazione.

2. Ove non diversamente disposto le disposizioni del presente Regolamento hanno effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso dalla data di adozione.

ART. 16 CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO.

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento troveranno applicazione:

- a) le leggi nazionali e regionali;
- b) lo Statuto comunale;
- c) i regolamenti comunali.

¹ Il CO.RE.CO. centrale con decisione n. 122/9238 del 07.01.1999 ha ritenuto illegittimo tale articolo nella parte in cui non attribuisce tale competenza al Sindaco: pertanto la competenza deve intendersi riferita al Sindaco.

ART.17
RINVIO DINAMICO.

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopravvenuta.

Regici2007